



# CITTA' DI ARQUÀ PETRARCA

## Polizia Locale

**Reg. Ord. n. 26**

Arquà Petrarca 12/11/2020

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria per il contagio COVID – 19.

### IL SINDACO

Premesso che nei fine settimana il Borgo di Arquà Petrarca è frequentato da numerosi turisti, escursionisti e da chi pratica attività sportiva;

Considerato lo stato emergenziale Nazionale causato dal continuo diffondersi del virus COVID 19;

Ritenuto di dover salvaguardare la sanità e l'igiene pubblica sia dei residenti e sia dei frequentatori del borgo di Arquà Petrarca;

Ritenuto sia improbabile il rispetto della distanza interpersonale, prevista anche nell'ultimo DPCM del 03 Novembre 2020 e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020, dei frequentatori del centro di Arquà Petrarca, soprattutto nei fine settimana durante i quali si registra il maggior flusso di persone;

VISTO il continuo aumento dei contagi registrati tra la popolazione di Arquà Petrarca così dell'intero territorio limitrofo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista l'Ordinanza Sindacale N. 25 del 12/11/2020;

Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018;

Visto il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

RAVVISATA l'opportunità di istituire il Centro Operativo comunale al fine di porre in essere ogni utile misura di contenimento del virus COVID 19 e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile,

VISTO l'articolo 50 comma 5, e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e *ssmmii* ;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:

- individuare i vari Responsabili delle Funzioni in emergenza necessarie, preventivamente contattati e informati;
- garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

### ORDINA

1. L'attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede Municipale in Piazza San Marco n.1 di Arquà Petrarca con le seguenti funzioni: vedi allegato 1.
2. I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi.
3. L'attivazione del Gruppo Comunale Volontario (F4) di protezione civile per le attività di competenza che si rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell'evento in corso.
4. L'efficacia della presente ordinanza cessa con all'esaurimento dell'evento emergenziale in atto.

### AVVISA

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è l'Istr. di Polizia Locale Rosina Emanuele il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione, alla Prefettura, alla Provincia, al Responsabile Coordinatore della Protezione Civile del Distretto Estense, al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile del comune di Arquà Petrarca e al Responsabile Coordinatore della Protezione Civile del Comune di Arquà Petrarca.

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Veneto nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco  
Callegaro Luca